COMMISSIONI RIUNITE

FINANZE E TESORO (VI) - INDUSTRIA (XII)

10.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 MARZO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VI COMMISSIONE
GIUSEPPE AZZARO

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Riforma degli incentivi nel sistema del credito agevolato (3084) 65

PRESIDENTE 65, 72, 74

ALIVERTI GIANFRANCO, *Relatore per la XII Commissione* 66, 69, 72

BERNARDINI VINICIO 67, 73

BRINI FEDERICO 67, 69, 72

GARZIA RAFFAELE 72

LAGANÀ MARIO, *Relatore per la VI Commissione* 68

PANDOLFI FILIPPO MARIA, *Ministro dell'industria* 67, 73

La seduta comincia alle 9,30.

CARLO MEROLLI, *Segretario della VI Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma degli incentivi nel sistema del credito agevolato (3084).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del disegno di legge: « Riforma degli incentivi nel sistema del credito agevolato ».

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta delle Commissioni riunite era stato presentato dall'onorevole Aliverti, a nome della maggioranza, un testo quasi completamente riformulato rispetto all'originario progetto di legge. Questo nuovo testo non fu discusso accedendo alla richiesta della V Commissione bilancio di conoscerlo prima dell'espressione del parere sul disegno originario.

Il primo problema da risolvere in questo momento è di sapere se l'espressione del parere della V Commissione si debba limitare alla competenza propria di quella Commissione o se non sia possibile che essa dia un contributo autonomo, al di fuori della sua stretta competenza, per

la soluzione del problema (come è il caso del parere poi espresso). Se così fosse, in quale considerazione deve essere preso tale parere ? Non *pro bono pacis*, ma per correttezza di rapporti, al di la del regolamento, ritengo che debba essere preso in considerazione.

Il secondo punto è che oltre ai testi già esaminati dalla V Commissione, esistono alcuni nuovi emendamenti che comportano onere e che costringerebbero la Commissione ad un'altra pausa in attesa che la V Commissione si esprima anche su di essi, se i presentatori insistessero.

Fatta questa breve premessa ritengo che si possa continuare con la discussione generale.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore per la XII Commissione.* Il presidente ha già riassunto i termini del dibattito che si era fermato a quella seduta nella quale io ed il collega Laganà presentammo il nuovo testo, di fatto sostitutivo del disegno di legge del Governo, testo sul quale si è espressa la Commissione bilancio.

Per la verità, tale parere ha lasciato qualche motivo di perplessità non solo per la competenza o meno della stessa Commissione bilancio a formulare in quei termini il parere, e neppure per il carattere o meno vincolante da attribuirsi ad esso, quanto perché di difficile interpretazione. Dico subito con molta franchezza che mi pare da escludere una interpretazione che verrebbe a vanificare il disegno di legge poiché si rimetterebbero tutte le questioni alla competenza degli istituti di credito ai quali, per altro, sarebbe rimesso anche il compito di coordinare gli interessi.

Più agevole l'interpretazione secondo cui si renderebbe consigliabile estendere il trattamento che è riservato alle maggiori imprese, anche a quelle minori pur mantenendo in termini di opzione la possibilità di applicazione della normativa in caso di utilizzo del mutuo.

Tutto questo allo scopo di evitare la introduzione di un elemento di forte rigidità del meccanismo previsto dal provvedimento, che in questo modo verrebbe di fatto ad essere vanificato. Infatti, la possibilità della opzione può presentare aspetti favorevoli come, ad esempio, quello di evitare che la riforma produca i suoi effetti solo per pochissimi investimenti, soprattutto quelli relativi alle grandi imprese, nonché quello di evitare, per la quasi totalità delle imprese, il ricorso al sistema bancario tradizionale.

Inoltre, sempre con la normativa in questione, attraverso il mantenimento dei tassi di riferimento (con garanzia del costo di finanziamento) si potrebbe favorire in modo graduale il passaggio da una forma di incentivazione all'altra, cioè si darebbe a tutti la possibilità di accedere alle agevolazioni, a prescindere dalla forma di finanziamento e quindi si realizzerebbe (e questo credo sia lo spirito della riforma), completamente l'obiettivo prioritario del disegno di legge, quello della separazione tra il credito e gli incentivi, cosa che si ritiene essenziale per restituire efficacia ad entrambi gli strumenti e per evitare gli attuali inconvenienti.

Preannuncio pertanto la presentazione di un emendamento (in sostituzione di quello del Comitato ristretto pubblicato sul Bollettino del 7 ottobre 1982), che è del seguente tenore:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Al fine di procedere ad una graduale riforma delle vigenti norme sul credito agevolato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1984, i contributi in conto interessi, in qualsiasi modo previsti dalle leggi statali di incentivazione vigenti, sono sostituiti da contributi corrisposti direttamente ai beneficiari da parte delle amministrazioni o enti competenti, ed erogati in rate semestrali od annuali.

In deroga a norme di legge o di statuto, gli istituti di credito a medio e lungo termine, nonché le aziende di credito operanti ai sensi delle vigenti leggi statali di incentivazione, sono abilitati a concedere, ai beneficiari indicati dalle leg-

gi di cui al primo comma, finanziamenti a tasso di mercato.

Le operazioni di finanziamento per i progetti dei settori delle piccole e medie industrie, così come definite con delibera CIPI, in attuazione dell'articolo 2, lettera *f)* della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché del commercio, possono essere richieste al tasso di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

I contributi di cui al primo comma del presente articolo sono concessi anche indipendentemente dal ricorso dei relativi beneficiari al finanziamento da parte di istituzioni creditizie.

Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le agevolazioni previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329 e successive modificazioni e integrazioni, dall'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, in materia di credito cinematografico, nonché dalla vigente legislazione in materia di credito agrario, di credito artigiano e di finanziamenti per iniziative di edilizia sovvenzionata ».

1. 17.

VINICIO BERNARDINI. Vorrei sapere se il ministro ha indicazioni da dare in aggiunta a quelle esposte molto tempo fa rispetto agli orientamenti del Governo stesso nei confronti del testo preannunciato ora dal relatore.

FEDERICO BRINI. In particolare vorremmo conoscere qual è l'orientamento del Governo sui tassi di riferimento, nel senso che mentre il provvedimento era originato dalla esigenza di separare le responsabilità della gestione da quelle del credito, ora la situazione pare totalmente cambiata.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Vorrei rapidamente chiarire l'opinione del Governo e cercare di rispondere ai quesiti posti dagli onorevoli Bernardini e Brini, per poi dare il mio parere conclusivo sulla proposta formulata dal relatore, onorevole Aliverti.

In primo luogo, da un interessante diagramma che espone la situazione relativamente al tasso globale di riferimento e al suo andamento negli anni 1979-1980-1981-1982 e al rendimento delle obbligazioni degli istituti mobiliari, risulta con chiarezza che un sistema rigido, quale quello basato sul tasso globale di riferimento – fissato ora bimestralmente con decreto del ministro del tesoro – comporta una pausa, talvolta un prolungato arresto nelle operazioni di credito agevolato ogni qualvolta il tasso di rendimento delle obbligazioni degli istituti mobiliari si colloca al di sopra del tasso globale di riferimento. La evidenza empirica e statistica dimostra che ogni qualvolta la curva del rendimento delle obbligazioni è andato al di sopra della curva spezzata del tasso globale di riferimento abbiamo avuto una forte contrazione della percentuale del tasso di stipula – come viene correntemente chiamato –, cioè del rapporto tra le operazioni di mutuo stipulate e quelle definite in via amministrativa, la stipulazione effettiva dei mutui è stata insufficiente e quindi con inceppature del meccanismo e pregiudizio delle finalità insiste nelle diverse leggi che poggiano i loro incentivi su forme di credito agevolato. Quindi il Governo è convinto oggi che passare da un sistema rigido ad uno flessibile significa garantire i beneficiari delle leggi. Non ha senso parlare in assoluto, in astratto, di una garanzia insita nelle leggi quando le condizioni fattuali attengono alla portata pratica e all'effettività delle leggi. Io credo che un sistema industriale abbia bisogno non di leggi perfettamente garantistiche, ma di leggi modulari e flessibili che consentano, nei momenti di difficoltà, per esempio soprattutto quando i tassi tendono a salire, l'accesso effettivo e non l'accesso formalisticamente garantito dalle leggi ai benefici previsti dalle leggi medesime. Questa è una scelta culturale. Si tratta di vedere se è preferibile un

sistema astrattamente garantistico, con pause però ed interruzioni nella effettività della legge proprio nel momento in cui le imprese, soprattutto quelle minori, hanno più bisogno di credito, o se vogliamo seguire, come in tutto il mondo si fa, la regola dei tassi variabili e dell'adattamento al mercato con la sicurezza per le imprese probabilmente di pagare qualcosa di più di quello che pagherebbero in astratto, ma di avere in concreto un beneficio contro la inesistenza dei benefici che deriverebbero dalla inapplicabilità della legge stessa. Anche se in questa ultima fase registriamo un andamento diverso, cioè una migliore condizione per gli istituti e abbiamo notato una certa ripresa, dobbiamo però mettere in moto un meccanismo che garantisca anche nei momenti difficili. Segnalo un momento difficile recente: è quando la variazione del livello di imposta sostitutiva sulle obbligazioni ha modificato la tendenza; basta anche un fatto di carattere fiscale, basta un fatto esogeno a determinare interruzioni. Il sistema flessibile garantisce da queste evenienze che non si possono *a priori* escludere.

Vorrei ora portare un dato che interessa le due Commissioni congiunte, relativamente all'attuale livello del tasso di riferimento. Con decreto del ministro del tesoro, in corso di firma, è stato fissato il tasso di riferimento relativo al bimestre marzo-aprile nella misura del 21,10 per cento ed esteso retroattivamente al 1° gennaio 1983. Per le operazioni stipulate prima del 31 dicembre 1982 con erogazioni successive a tale data si applica il tasso del 20,95 per cento. Quindi abbiamo questi due livelli: il 21,10 per cento che si applica retroattivamente quando non sono state fatte le stipulazioni dei contratti di mutuo e quello del 20,95 per cento per le stipulazioni già avvenute.

In conclusione vorrei dire che, al punto in cui è arrivato l'*iter* così complesso e travagliato di questo disegno di legge, profondamente modificato, vi è l'esigenza di pervenire rapidamente all'approvazione del testo. Potremmo discutere all'infinito su ulteriori perfezionamenti, ma il Governo ritiene assolutamente preferibile e prioritario consentire con molta ragionevolezza l'approvazione del provvedimento. La formula illustrata dal relatore per la XII Commissione, onorevole Aliverti, che tiene conto del parere della V Commissione bilancio, pare al Governo soddisfacente. Ella, signor Presidente, ha ricordato che il parere della V Commissione bilancio forse è andato al di là della normale valutazione che quella Commissione deve compiere, in quanto si è addentrata in valutazioni di merito e non soltanto in valutazioni di questioni di sua stretta competenza. Purtuttavia ritengo che quello dato sia un suggerimento apprezzabile e mi pare che sia stato utile che ne abbia tenuto conto il relatore che ringrazio anche per questo suo esercizio di flessibilità. Pertanto, nel caso in cui questa formula proposta dal relatore venisse tecnicamente presentata come emendamento, il parere del Governo sarà favorevole.

MARIO LAGANÀ, *Relatore per la VI Commissione.* La modifica concordata con il collega Aliverti all'articolo 1 dovrebbe comportare una correzione nel primo comma, attraverso l'eliminazione della frase: « Per i progetti comportanti una spesa superiore a 7 miliardi »; quindi resterebbe in vigore, per tutti i finanziamenti, la norma di carattere generale. Sarebbe poi necessaria una modifica al quarto comma, che dovrebbe così risultare: « le operazioni di finanziamento per i progetti comportanti una spesa ammissibile non superiore a 10 miliardi possono essere richieste al tasso di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ». Infatti se noi vogliamo veramente privilegiare la piccola e media impresa dobbiamo mantenere questa opzione, non potendo lasciarla solamente alla discrezionalità del sistema bancario, che nella contrattazione si presenta come una delle parti che ha maggior forza e quindi capacità di imporre la soluzione.

Questo il dato che emerge e vorrei ricordare che dallo studio dell'apposita Commissione nominata dal Ministro del tesoro è emerso che ancora non si è in grado di valutare bene la determinazione dei tassi; vi è cioè una situazione confusa tra le competenze degli istituti di credito speciale e quelle degli istituti di diritto pubblico che hanno le loro sezioni speciali di credito e che mettono a carico della raccolta a breve termine l'imputazione delle operazioni. Tale indeterminatezza di competenze crea una diversità di trattamento anche nelle varie aree geografiche, che non sono tutte dotate dello stesso numero di istituzioni creditizie: il Mezzogiorno, ad esempio, ne è povero poiché conta soltanto le Casse di risparmio, il Banco di Napoli e gli istituti di credito speciale con competenza territoriale. Tale normativa si rende perciò particolarmente interessante per le aree più depresse del centro-nord e del Mezzogiorno, nonché delle isole, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

Come ricordava il collega Aliverti, la variabilità delle obbligazioni e quindi della provvista finanziaria, i tassi variabili e le obbligazioni a rendimento variabile costituiscono la linea di tendenza adottata anche in seno alla comunità europea pure se non tutti condividono questo meccanismo di indicizzazione, che si trasferisce globalmente sul bilancio dello Stato e che determina ulteriore inflazione ed ulteriore disagio alla situazione finanziaria generale del paese.

Queste erano le brevi considerazioni che ritenevo di dover svolgere, riservandomi di intervenire ulteriormente nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

FEDERICO BRINI. Il nuovo testo che ci è stato proposto forse non esprime interamente le esigenze che erano state prospettate nel corso della discussione e per le quali erano stati preannunciati da più parti emendamenti.

Mi sembra di capire, anche dall'assenso dato dal ministro al testo proposto, che al quarto comma del primitivo emendamento là dove si prevede la possibilità di una oscillazione dei tassi, con un massimo di un punto e mezzo, il Governo veda come possibile una correzione al meccanismo dei tassi di riferimento. Mi sembra che ciò comporti un primo problema.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore per la XII Commissione.* Questo punto verrebbe soppresso, perché ormai non ha più senso. Infatti nel nuovo testo non compare.

FEDERICO BRINI. Le preoccupazioni che vennero espresse quando discutemmo del provvedimento e le osservazioni da noi avanzate circa la validità del sistema del tasso di riferimento ci conducono a riconfermare come valido il meccanismo vigente, poiché esso corresponsabilizza il governo attraverso il CICR nel fissare i limiti alla remunerazione dei contratti. Siamo cioè indotti ancora una volta a riconfermare che le cause del blocco del sistema del credito agevolato non andavano ritrovate nell'insufficienza del meccanismo di tale sistema, quanto nell'insufficienza di operatività e nel ritardo dovuto ad una scelta politica che venne chiaramente espressa dal ministro Andreatta; la volontà cioè di non adeguare automaticamente ogni due mesi i tassi di riferimento per tenere bloccata tutta la manovra del credito.

In questa fase mi sembra che la vicenda trovi una conclusione definitiva, che ci induce ad affermare che il sistema vigente per la determinazione dei tassi di riferimento da parte dell'autorità specificamente deputata a questo, cioè il CICR, è un sistema valido.

Vorrei che su questo si facesse chiarezza, perché se si ritiene valido, significa che su tale questione non si deve più tornare nel corso di questa discussione.

In sede di Comitato ristretto avevamo affermato che il provvedimento doveva avere carattere transitorio in relazione alla eccezionalità della situazione che sembra ora superata con la ripresa dei flussi del credito agevolato.

L'emendamento (1. 15) che il nostro gruppo ha formulato al testo del Comitato ristretto dell'ottobre scorso, è del seguente tenore.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

I contributi in conto interessi, in qualsiasi modo previsti dalle leggi statali di incentivazione vigenti, sono accordati direttamente alle imprese beneficiarie entro i limiti delle somme finanziate.

Le modalità e le procedure per l'istruttoria relativa alla concessione dei contributi, per l'erogazione dei medesimi e per i successivi controlli da svolgere per verificare il perseguimento delle finalità per le quali i contributi sono stati concessi, rimangono disciplinate dalle norme recate dalle singole leggi di incentivazione in quanto non contrastanti con le norme della presente legge.

Limitatamente ai settori delle medie e piccole industrie così come definite con delibera del CIPI in attuazione dell'articolo 2, lettera *f*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché del commercio, la concessione dei contributi è affidata al Medio credito centrale il quale ne delibera la erogazione sulla base di elementi forniti dagli Istituti regionali di credito a medio termine unitamente al parere della regione in cui la iniziativa viene realizzata. Tale parere della regione dovrà riguardare la conformità all'assetto territoriale e alla programmazione regionale e deve essere espresso entro 45 giorni dalla richiesta effettuata dall'Istituto regionale di credito a medio termine, che invia copia della domanda di contributo avanzata dall'azienda richiedente. Trascorso tale termine senza che la regione si sia pronunciata, l'Istituto di credito invierà comunque la richiesta di contributo a Medio credito centrale.

Il coordinamento tra le disposizioni in vigore e le norme della presente legge è attuato con appositi provvedimenti da adottarsi entro 60 giorni dalla relativa determinazione del Comitato interministeriale del credito e del risparmio - CICR - da assumersi entro 45 giorni dalla data della entrata in vigore della presente legge da parte delle amministrazioni o enti competenti.

L'espletamento dei compiti di istruttoria, erogazione e controllo previsti dalla presente legge può essere affidato dalle amministrazioni o enti competenti ad aziende ed istituti di credito sulla base di apposite convenzioni. Il relativo compenso è fissato nella stessa convenzione di affidamento del servizio.

Sono escluse dalla applicazione della presente legge le agevolazioni previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 in materia di credito cinematografico, nonché quelle previste dalla legislazione per il credito artigiano, il credito agrario, il credito all'edilizia sovvenzionata.

Problemi sui quali mi sembra si possa trovare una concordanza sono quelli relativi alla separazione della responsabilità della erogazione del credito da quelli dell'incentivazione, tra gli operatori, cioè i banchieri, e l'autorità di Governo. Su questo punto, ripeto, siamo d'accordo salvo vedere se si riesce a trovare una formulazione più adeguata, rispetto a quella preannunciata dal relatore. In effetti, vorrei far notare che pur essendo d'accordo su tale linea, vi è una differenza tra la nostra ipotesi di soluzione e quella presentata dalla maggioranza, che è contenuta nelle ultime parole del primo comma dell'emendamento da noi preannunciato, « entro i limiti delle somme finanziate ». Mentre nel testo del Governo ed in quello del relatore il contributo in conto interessi viene concesso indipendentemente dal ricorso ad una operazione di credito. A nostro avviso è necessario un ancoraggio, nel senso che l'erogazione degli incentivi non può essere sganciata dal ricorso al finanziamento, nel senso che riteniamo che l'agevolazione debba avere come destinatario l'impresa che ricorre al credito industriale.

In un altro punto del nostro emendamento vi è concordanza con le valutazioni espresse dal relatore laddove affermiamo

che le modalità rimangono quelle disciplinate dalle norme in vigore, salvo un elemento nuovo e limitatamente ai settori delle medie e piccole industrie (così come definite con delibera del CIPI), che comunque nuovo non è per coloro che si occupano di questa materia. Riteniamo anche noi – così è stato sottolineato da più parti nei dibattiti di questi anni – che tutte le leggi di incentivazione mettano in essere meccanismi per la concessione dei contributi troppo farraginosi. Per ciò siamo profondamente convinti che tutte le operazioni, in particolare per la miriade delle imprese minori, non possano essere centralizzate al Ministero, ma debbono essere affidate al Medio credito centrale che è un istituto di secondo grado che opera già in questo senso con un fondo di dotazione statale concesso con legge del Parlamento. Infatti c'è da rilevare che per quanto riguarda l'erogazione dei contributi per le piccole e medie imprese del centro-nord vi è in pratica un doppio canale: il Ministero dell'industria, che eroga direttamente attraverso il proprio comitato interministeriale, e il Medio credito centrale. Sarebbe, a mio avviso, opportuno concentrare tutta la gestione delle pratiche in questo istituto, operando così uno snellimento delle procedure, e far compiere le istruttorie delle operazioni ai medio crediti regionali. Infatti c'è da rilevare che il Ministero dell'industria non ha proprie strutture di valutazione per poter compiere le istruttorie sulle richieste di fido per finanziarie i programmi industriali. A conferma che non esistono queste strutture nel disegno di legge è ribadito, e giustamente, che i compiti di istruttoria possono essere affidati, sulla base di convenzioni, ad istituti di credito.

Con il nostro emendamento si prevede di affidare la concessione di contributi al Medio credito centrale che ne delibera l'erogazione sulla base degli elementi forniti dagli istituti regionali di credito a medio termine. Si prevede inoltre che uno degli elementi di valutazione per le istruttorie dovrà essere il parere delle regioni in cui l'iniziativa viene realizzata, parere che dovrà riguardare la conformità all'assetto territoriale e alla programmazione regionale. Comprendo che questo è un concetto lato, ma del resto tale parere non è vincolante nel senso che, trascorso il termine previsto per la sua espressione, l'istituto di credito invierà comunque la richiesta di contributo al Medio credito centrale. Comunque le regioni che saranno in grado di esprimere questo parere lo faranno, le altre considerino quanto previsto come un obiettivo cui adeguarsi. La norma quindi non rappresenta un rallentamento delle procedure e non è in contraddizione con l'esigenza di un loro snellimento. Prevediamo inoltre che il coordinamento tra le disposizioni in vigore e la nuova normativa deve essere attuato con un provvedimento del CICR e che le istruttorie possano essere affidate da parte delle amministrazioni o enti competenti ad aziende ed istituti di credito sulla base di apposite convenzioni. Per quanto riguarda, infine, i settori da escludere dalla presente normativa concordiamo con quanto previsto nell'emendamento di maggioranza. La deroga, cioè, deve essere relativa alle agevolazioni previste per il credito cinematografico, il credito all'esportazione, il credito artigiano, il credito agrario, il credito all'edilizia sovvenzionata. Questo è il quadro della nostra proposta, sulla base della diversa situazione in quanto vi è stata una certa ripresa, da parte di istituti di credito, nell'erogazione dei finanziamenti.

Vi sono quindi elementi di concordanza sostanziale con il disegno di legge presentato dal Governo e con la proposta dei colleghi Aliverti e Laganà; vi sono altresì alcuni elementi di innovazione, che pongo all'attenzione dei colleghi perché concretizzano preoccupazioni giustamente espresse ma che ad oggi non hanno ancora trovato una risposta positiva.

Non a caso la Commissione industria ha espresso contrario avviso alle norme relative al credito agevolato contenute nel provvedimento relativo al Mezzogiorno e ciò ha indotto la V Commissione ad accantonare l'articolo 10 di quel provvedi-

mento. Non è certo in questa sede che vogliamo proporre la soppressione della Cassa, vogliamo tuttavia ribadire l'esigenza che si crei un punto di riferimento di carattere generale per gli interventi dello Stato a sostegno delle attività industriali; pertanto, anche nella realistica ipotesi di mantenimento in vita della Cassa per il Mezzogiorno, questo meccanismo dovrà essere unificato in modo da non far venire meno l'intervento straordinario nel Mezzogiorno come aggiuntivo - seppure sarebbe stato opportuno toglierlo.

Concordiamo anche con il Ministro: è ormai giunto il momento di rivedere la normativa di cui alla legge n. 675, ma in modo tale che si crei un punto di riferimento unificato.

PRESIDENTE. Riassumendo i termini della questione, mi sembra che l'onorevole Brini abbia posto due problemi. Uno riguardante l'erogazione del credito in questa forma agevolata soltanto a coloro che utilizzano il sistema bancario; l'altro riguardante l'opportunità di trasferire la competenza per l'erogazione del credito alle piccole e medie industrie dal Ministero al Medio credito.

Poiché tra breve dovremo sospendere la seduta in concomitanza di votazioni in aula, credo che sarebbe utile una risposta su questi punti da parte dei relatori e del Governo.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore per la XII Commissione.* Mi sembra di aver già risposto alle domande poste dai presentatori di questo emendamento illustrando il testo dell'articolo 1 da noi proposto. Ribadisco in ogni caso che il sistema proposto dall'onorevole Brini è antitetico rispetto alla filosofia della nostra proposta e pertanto non credo che sia possibile rinvenire alcun terreno di mediazione.

RAFFAELE GARZIA. Vorrei esprimere l'opinione del gruppo della democrazia cristiana, che mi sembra molto vicino a quella dei relatori.

L'emendamento Brini in sostanza presenta tre elementi di novità e l'ultimo di essi, quello relativo alla riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, è quello che mi ha interessato di più. Non mi sembra invece di poter concordare sull'opportunità di legare i contributi al tipo di finanziamento, né su quella di inserire le regioni nel meccanismo istruttorio, né sull'ipotesi di affidare tutto al Mediocredito con l'esclusione di ogni altro istituto bancario da una attività del genere.

Circa quest'ultimo aspetto, cioè la proposta di concentrare tutte le pratiche presso il Mediocredito centrale, vorrei ricordare a me stesso che è stata proprio l'esperienza a sconsigliare un sistema del genere. Il Mediocredito infatti non ha sempre i mezzi disponibili per soddisfare le richieste.

FEDERICO BRINI. Si tratterebbe di un meccanismo limitato alle piccole imprese.

RAFFAELE GARZIA. Vedo con sfavore questa ipotesi di irrigidimento, perché ritengo che la concorrenza tra banche sia comunque conveniente anche per quanto riguarda la rapidità e celerità delle operazioni. A mio avviso si tratta di un elemento stimolante che va a migliorare il servizio, rispetto a quello che, invece, potrebbe essere rappresentato da un sistema di monopolio, con i rischi ad esso inerenti.

Per quanto riguarda il parere delle regioni, mi rendo conto dello sforzo coerente che il gruppo comunista sta facendo in questa direzione, ma i fatti ci dimostrano come le regioni siano spesso incapaci di esprimere un parere con la tempestività che invece è richiesta dagli aspiranti mutuatari. Questo intervento delle regioni, secondo me, è di difficile praticabilità per un verso e comunque condizionante per l'attività degli istituti di credito; in effetti è difficile ignorare l'eventuale parere negativo espresso da parte di una regione. Inoltre va considerato che nel settore del commercio la programmazione non è più regionale ma comunale.

Infine, vorrei ricordare che in realtà le regioni sono presenti negli istituti re-

gionali a medio termine; personalmente desidero ricordare che l'attività del CIPES (un istituto che affiancava il CIPE nella regione sarda), ha funzionato solo per un anno e mezzo dichiarando poi la resa. Duplicazioni di questo genere non hanno significato e sono perfettamente inutili.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'industria.* Desidero esprimere l'opinione del Governo sull'emendamento 1. 15 illustrato poco fa dall'onorevole Brini.

Innanzitutto desidero dire che l'emendamento Brini va al di là dell'articolo predisposto dal Comitato ristretto perché mi sembra non contenga un limite temporale all'applicazione della norma, tanto è vero che l'onorevole Brini ritiene che non ci troviamo più in una situazione eccezionale e che siamo quindi in grado di decidere indipendentemente da una situazione contingente.

Da rilevare che vi è accordo per quanto riguarda il principio della separazione tra i compiti istituzionali bancari e quelli della pubblica amministrazione, responsabile della determinazione e della erogazione dei contributi; qui, ripeto, vi è concordanza piena con il testo illustrato dal relatore.

Emerge invece dissenso forte sulla questione relativa al terzo comma dell'articolo 1 del testo predisposto dal Comitato ristretto, cioè che i contributi possano essere concessi anche indipendentemente dal ricorso al finanziamento, da parte delle istituzioni creditizie. Inoltre, emerge un dissenso ancora più marcato laddove lo emendamento 1. 15 si orienta verso una riforma non dei meccanismi applicativi della legge esistente, ma addirittura della stessa struttura logica delle leggi esistenti, relativamente alla piccola e media impresa.

Su queste due ultime questioni il Governo ha una posizione molto precisa: non intende entrare nel merito, altrimenti dovremmo dire che stiamo varando una riforma del sistema della nostra legislazione di politica industriale, mentre lo scopo di questo disegno di legge è molto più limitato e si riferisce alle strozzature della procedura amministrativa. Del resto in tutto il mondo (ed anche in Italia), si preferisce il ricorso a tassi variabili che mal si concilia con il sistema rigido dei tassi di riferimento; rimuovendo questo ostacolo e lasciando inalterato il sistema avremo una maggiore e più efficace applicazione dello stesso. Comunque alle due osservazioni, obiezioni e controproposte, non rispondo entrando nel merito dell'analisi, dico che se ci addentriamo in questa analisi diamo un significato totalmente diverso al provvedimento. Allora anche il Governo avrebbe tante cose da dire.

Per inciso vorrei ricordare che è già stata approvata la legge n. 219, in materia di credito navale, che recepisce per gli incentivi il meccanismo previsto nel disegno di legge al nostro esame.

A parte questo singolo episodio, so bene che esiste nel disegno di legge sul Mezzogiorno un articolo 10 che prevede una delega in materia di credito agevolato. Penso che se si arriverà ad approvare il disegno di legge n. 3084 prima dell'approvazione del disegno di legge sul Mezzogiorno, si potrà, limitatamente a questo meccanismo, valutare ciò come un passo responsabilmente compiuto.

Questo in sintesi il parere del Governo, rispettoso delle opinioni di merito. Ritengo tuttavia di dover insistere sul carattere specifico di questo disegno di legge, che non tocca la legislazione di politica industriale, salvo che per il meccanismo tecnico del rapporto tra raccolta ed erogazione.

VINICIO BERNARDINI. Desidererei aggiungere una breve considerazione, che cioè esiste una contraddizione nella maggioranza di cui vorrei che il relatore si facesse carico.

Se si intende rimanere nell'ambito di aggiustamenti applicativi, non di riforme sostanziali del credito agevolato, il problema è che a un certo punto lo sganciamento dal ricorso al credito può valere, secondo la posizione della maggioranza, anche per le operazioni al di sotto dei sette miliardi. Mi domando se questa non sia di fatto la fine del credito agevolato perché si stabilisce che d'ora in avanti

si andrà verso contributi in conto capitale mascherati come contributi in conto interessi. È una questione delicata e non possiamo consentire, che, in modo surrettizio, si faccia passare una riforma di questo tipo, anche se siamo disponibili anzi, a discutere tutto l'attuale sistema del credito agevolato.

Non possiamo ammettere cioè che questa modificazione di fondo venga fatta apparire come un aggiustamento tecnico per evitare la divergenza tra tassi di riferimento e tassi variabili, necessità sulla quale siamo sempre stati d'accordo e per cui, se non ci fosse stato contrasto all'interno della maggioranza, saremmo già arrivati alla conclusione da un anno e mezzo. Anzi non vorrei che alcuni componenti della Commissione che oggi non sono presenti poi venissero a sollevare obiezioni in un momento successivo, cosa che in altre occasioni è già accaduto.

Fu proprio per consentire aggiustamenti di un certo tipo che consentimmo ad esaminare il provvedimento in sede legislativa; vorrei che questo fosse chiaro soprattutto nel momento in cui sarà necessaria un po' di buona volontà per trovare un accordo sulle parti più importanti del provvedimento. Per quanto ci riguarda non ci sottrarremo allo scambio di idee che già abbiamo cercato di avere, ma vorremmo che tale disponibilità fosse manifestata da tutte le altre parti in causa.

Ricordo che per alcune questioni avevamo sollevato certe perplessità ed in proposito ci era sembrato che una parte autorevole della maggioranza convenisse con noi circa il fatto che non si potesse andare a scompaginare un sistema che ha sempre funzionato, in favore delle grandi e medie imprese. Anche questo sarà oggetto di quella fattiva discussione che speriamo avvenga nella prossima seduta.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'industria.* L'osservazione dell'onorevole Bernardini tocca un punto non secondario del testo in esame ed il Governo si impegna, in occasione della prossima seduta, a fornire una documentazione per quanto riguardo il rapporto, come può essere valutato sulla base di dati di evidenza statistica, tra il ricorso al credito bancario ed altre forme di finanziamento. Posso però dire che il problema può valere per le grandi imprese; per le piccole e medie imprese credo che per lo più la forma migliore è quella del ricorso al finanziamento bancario, poiché il ricorso all'autofinanziamento è infatti limitatissimo ed è esclusa l'emissione di obbligazioni. Dobbiamo guardare la realtà così com'è: di fatto la maggiore strozzatura in questo settore è costituita proprio dal fatto che solo limitatamente si ricorre all'autofinanziamento. Quindi anche per le grandi imprese il sistema degli incentivi funzionerà per il 90 per cento e perciò lo sganciamento previsto è necessario solo per dare maggiore coerenza al nuovo meccanismo: in realtà le modificazioni di fatto saranno molto limitate. Se fossimo in un paese in cui le imprese si autofinanziano, non avremo i problemi che oggi abbiamo nella nostra economia.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO